

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 678

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice **MARINUCCI MARIANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 OTTOBRE 1992

Proroga dei termini previsti dalla legge 8 giugno 1990,
n. 142, per la istituzione di nuove province

ONOREVOLI SENATORI. - All'iniziativa del precedente Governo di prorogare i termini della legge 8 giugno 1990, n. 142, relativamente alle procedure per la istituzione delle aree metropolitane e delle province, non ha fatto seguito una corrispondente iniziativa parlamentare.

La mancata iniziativa è del tutto giustificata per i tempi relativi all'elezione del Presidente della Repubblica, per quelli necessari alla formazione delle Commissioni parlamentari ed, infine, per i tempi relativi alla formazione del Governo.

La proposta di prorogare i termini per la istituzione di nuove province da parte del Consiglio dei Ministri ha tenuto presente le legittime aspettative di quelle città per le quali non solo erano state adottate le delibere comunali e i pareri favorevoli delle Regioni nei termini indicati dall'articolo 63 della legge n. 142 del 1990, ma che avevano

in corso di completamento l'istruttoria presso il Ministero dell'interno.

I termini sono scaduti il 13 giugno 1992, per cui è necessario fissare nuovi termini.

Tenuto conto dei problemi della finanza pubblica si ritiene opportuna una proroga per il 1994.

Inoltre, tenuto conto delle esigenze finanziarie del Paese, è opportuno che la fissazione dei nuovi termini non si risolva in un ampliamento delle possibilità di istituire nuove province, ma tenga conto soltanto di quelle iniziative la cui istruttoria si stava completando presso il Ministero dell'interno ed esattamente di quelle di Fermo, Sulmona, Avezzano, Foligno-Spoleto e Castrovillari. Pertanto è opportuno limitare la fissazione di nuovi termini alle proposte che si trovano in tale situazione e ciò anche per rendere l'iter successivo più certo e spedito.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è prorogato al 31 dicembre 1993.

2. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è prorogato al 13 giugno 1994.

3. Il termine di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è prorogato al 31 dicembre 1994 limitatamente alle proposte di Fermo, Sulmona, Avezzano, Foligno-Spoleto e Castrovillari.